



**Direzione Regolazione  
Aeroporti e Spazio Aereo**

A: ENAV SpA – DSNA  
[protocollogenerale@pec.enav.it](mailto:protocollogenerale@pec.enav.it)

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – UCAM  
[stataereo@postacert.difesa.it](mailto:stataereo@postacert.difesa.it)

E, p.c.: ENAC – Direzione Gestione Spazio Aereo

COMANDO SQUADRA AEREA – SM  
[aerosquadra@postacert.difesa.it](mailto:aerosquadra@postacert.difesa.it)


AEROCLUB D'ITALIA  
[segreteria.aeci@pec.aeci.it](mailto:segreteria.aeci@pec.aeci.it)

**Oggetto: Attraversamento da parte degli apparecchi VDS avanzati delle ATZ di quegli aeroporti commerciali non aperti al traffico VDS.**

In relazione agli esiti delle attività dell'ATS-WG nell'incontro del giorno 23 giugno u.s., la scrivente ha condotto con l'Aeroclub d'Italia un'ulteriore analisi della problematica concernente le operazioni degli apparecchi VDS avanzati sugli aeroporti commerciali per i quali ENAC non ha stabilito l'autorizzazione.

Tale analisi ha condotto a rivalutare la decisione presa giungendo ad una differente interpretazione della norma da cui discende l'argomento in oggetto, ovvero il DPR 133/2010.

Nella fattispecie, all'art. 9, comma 5, è riportato che: *“La titolarità della qualifica di pilota VDS avanzato o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18, abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista...omississ...”*.




In base all'interpretazione data il 23 giugno scorso, il divieto delle operazioni ai VDS avanzati sugli aeroporti aperti al traffico commerciale non indicati dall'ENAC, e' stato esteso in via provvisoria anche al semplice attraversamento della zona di traffico aeroportuale (ATZ), che i VDS avanzati possono comunque aggirare o sorvolare al di sopra della quota massima.

In seguito a tale decisione, e alla sua conseguente diffusione attraverso l'emissione del relativo Notam (A4199/17), l'Aeroclub d'Italia ha rappresentato un diverso punto di vista, e inoltre ha sostenuto che tale limitazione all'ingresso nell'ATZ non puo' essere facilmente superata passando al di sopra dell'ATZ, come ipotizzato nella riunione.

A tale scopo, l'Aeroclub d'Italia ha offerto le seguenti considerazioni:

- a) in base al DPR 133/2010 le operazioni del VDS avanzato, *quando condotto da un pilota in possesso di qualifica di pilota VDS avanzato o dell'attestato di istruttore VDS avanzato*, sono consentite in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista con la fornitura di tutti i servizi di NA previsti per gli altri aeromobili . Pertanto viene data la possibilità di operare come gli altri aeromobili e alle stesse condizioni di possibilità di permeazione dello spazio aereo controllato soggetto all'autorizzazione dell'ente ATC responsabile. Inoltre viene escluso che l'ingresso nelle ATZ comporti rischi differenti dall'ingresso di qualsiasi altro aeromobile condotto a vista.;
- b) Le restrizioni all'uso degli aeroporti commerciali erano state inserite nel DPR 133/2010 per evitare la saturazione dell'infrastruttura aeroportuale a fronte di una prevista massiccia espansione del numero dei VDS Avanzati, espansione che poi non si è verificata. Ferma restando tale limitazione all'uso dell'infrastruttura, questa non deve estendersi all'attraversamento dell'ATZ, dove al traffico di aeroporto viene data la corretta priorità;
- c) L'impossibilità a volare al di sopra della detta ATZ, porterebbe il pilota dell'apparecchio VDS a circumnavigare le ATZ degli aeroporti commerciali ove non sono consentite le operazioni VDS avanzate. Per gli aeroporti costieri cio' porterebbe il pilota VDS avanzato ad una distanza considerevole dalla costa .

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene di nuovo ammesso l'attraversamento delle ATZ di quegli aeroporti commerciali non aperti



al traffico dei VDS Avanzati. Rimangono invece escluse tutte le operazioni che interessano le piste di volo (decolli, atterraggi, bassi passaggi e tocca e riparti).

La scrivente procederà inoltre con la cancellazione del Notam A4199/17.

Cordiali saluti

Ing. Sebastiano Veccia

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)